

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Manovra correttiva – pubblicato in gazzetta il decreto legge n. 50/2017
- 4 | Imu e Tasi - coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo catastale D

Prassi

- 6 | Procedure fallimentari – le indagini finanziarie non possono essere effettuate dalla G.d.F.
- 6 | Revisori legali inattivi – Possono transitare nella sezione A del registro anche senza formazione continua
- 6 | Scomputo delle perdite nell’ambito dell’attività di accertamento - Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate
- 7 | Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – chiarimenti
- 7 | Agevolazioni prima casa - possibile nuova dichiarazione entro i 18 mesi
- 7 | Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - chiarimenti
- 8 | Regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce
- 8 | Cambio valute del mese di marzo 2017
- 8 | Risultati contabili dei 730 (modello 730-4) - comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
- 9 | Finanziamenti a medio e lungo termine - acconto dell’imposta sostitutiva - modalità di versamento
- 9 | Finanziamenti - imposta sostitutiva in F24

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 10 | Dichiarazione dei redditi precompilata – accessibile dal 18 aprile
- 10 | Progetto “Fostering tax transparency in Albania” per lo scambio automatico di informazioni

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Codici tributo istituiti

L’Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

12 13 14 15	Comitato notarile Regione Campania	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S.r.l. - controlli obbligatori – regime di alternatività tra soggetti – necessità della funzione di revisione legale dei conti ✓ Preconcordato – intervento del notaio nelle decisioni delle società – obbligo del deposito della proposta nel Registro delle Imprese ✓ S.r.l. a capitale marginale/semplificata - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro – obbligo di versare l’intero importo in denaro ✓ Società di persone - Prosecuzione dell’unico socio superstite nella attività d’impresa ✓ S.r.l. – conferimenti in denaro – inidoneità dell’assegno bancario
----------------------	--	--

Ordinary Assist

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione✓ Delibere assembleari sul capitale sociale – obbligo della redazione di situazioni patrimoniali e bilanci straordinari✓ S.r.l. con capitale pari/superiore a 10.000 euro - riduzione del capitale per perdite – delibera a maggioranza senza contestuale ricostituzione del capitale a un importo pari/superiore ad 10.000 euro✓ S.r.l.s. – acquisti potenzialmente pericolosi – condizioni✓ Scissione parziale – partecipazione dei soci alle società di nuova costituzione |
|--|---|

Ordinary Assist

NORMATIVA

Manovra correttiva – pubblicato in gazzetta il decreto legge n. 50/2017

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. **Le relative disposizioni, in vigore dal 24/4/17, sono state oggetto di illustrazione nello Special Assist n. 2/2017.** Le nuove disposizioni riguardano:

- Modifiche allo Split payment.
- Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'iva.
- Contrasto alle indebite compensazioni d'imposta.
- Locazioni brevi e sublocazioni con opzione per la cedolare secca.
- Aumento della tassazione su Giochi e lotterie.
- Modifica della base di calcolo ACE per soggetti Ires e Irpef.
- Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia.
- Ambito di applicazione di reclamo e mediazione nel contenzioso tributario.
- Definizione agevolata delle controversie tributarie.
- Comuni colpiti dal sisma - proroga della sospensione per versamenti e adempimenti tributari.
- Comuni colpiti dal sisma – proroga del credito d'imposta per investimenti.
- Comuni colpiti dal sisma – istituzione della ZFU.
- DURC e definizione agevolata dei debiti contributivi.
- Decontribuzione premi di produttività.
- Patent box – i marchi d'impresa non sono più ulteriormente agevolabili.
- PMI (S.r.l.) – deroghe alla disciplina civilistica come per le startup innovative.
- Enti previdenziali e fondi pensione – esenzione dei redditi derivanti da “Investimenti qualificati”.
- Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – modifiche alla disciplina.
- IRI – trattamento fiscale delle riserve di utili in caso di fuoriuscita dal regime.
- Transfer pricing – nuovo criterio di determinazione del valore delle operazioni e ulteriori ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione.
- Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori.

*Decreto legge 24 aprile
2017, n. 50
(G.U. n.95 del 24/4/17)*

Imu e Tasi - coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo catastale D

Aggiornati i coefficienti da applicare alla rendita catastale per i fabbricati a valore contabile (opifici industriali e alberghi) agli effetti IMU e TASI, dovuti per il 2017. Come noto, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (e, dunque, privi di rendita catastale), ossia gli immobili a uso industriale (opifici, capannoni, alberghi, ecc.) interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non si applica il criterio generale di determinazione dell'ammontare IMU (e TASI). Per tali fabbricati, fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore della base imponibile ai fini IMU/TASI è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), applicando appositi coefficienti (aggiornati annualmente con decreto MEF) ai costi di acquisizione ed incrementativi

*Ministero dell'economia e
delle finanze,
decreto 14/4/17
(G.U. n.98 del 28/4/17)*

Ordinary Assist

contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione. I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti dal decreto. La tabella dei coefficienti aggiornata al 2017

Tabella coefficienti fabbricati categoria D ai fini Imu e TASI			
Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
2017	1,01	1999	1,52
2016	1,01	1998	1,54
2015	1,01	1997	1,58
2014	1,01	1996	1,63
2013	1,02	1995	1,68
2012	1,04	1994	1,73
2011	1,07	1993	1,77
2010	1,09	1992	1,78
2009	1,10	1991	1,82
2008	1,14	1990	1,91
2007	1,18	1989	1,99
2006	1,21	1988	2,08
2005	1,25	1987	2,25
2004	1,32	1986	2,43
2003	1,37	1985	2,60
2002	1,42	1984	2,77
2001	1,45	1983	2,94
2000	1,50	1982 e anni precedenti	3,12

È bene ricordare che ai sensi dell'art. 1, co. 21 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dall'1/1/16, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sarà effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Procedure fallimentari – le indagini finanziarie non possono essere effettuate dalla G.d.F.</p> <p>In merito all'ammissibilità delle richieste di indagini finanziarie da parte della G.d.F. avanzate dai giudici delegati nell'ambito dei procedimenti fallimentari è stato chiarito che le istanze devono ritenersi inammissibili, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giudice delegato non dispone del potere di richiedere ai Reparti del Corpo l'attivazione delle indagini finanziarie; • non è ipotizzabile un'applicazione analogica, al giudizio fallimentare, delle prescrizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 898/1970 in tema di scioglimento del matrimonio (in ordine ai poteri del giudice nel giudizio di separazione); <p>Anche in merito all'utilizzabilità dell'Anagrafe dei rapporti è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le indagini finanziarie possono essere effettuate, previo accesso all'Archivio dei rapporti, nell'ambito di accertamenti di natura giudiziaria, tra i quali rientrano quelli disposti dal giudice civile sulla base dei poteri ad esso riconosciuti dal C.P.C. o da leggi speciali, e non anche le richieste provenienti da altri soggetti processuali; • in ogni caso, la concreta applicazione dell'art. 11-bis del D.L. n. 201/2011, riguardante l'inoltro agli intermediari finanziari, esclusivamente per via telematica, delle richieste di indagini finanziarie, è subordinata all'approvazione di un decreto ministeriale di attuazione, allo stato non emanato. <p>Pertanto, è stato affermato che la G.d.F. non può fornire alcun riscontro, in mancanza di un'espressa previsione normativa che legittimi, nell'ambito dei procedimenti di natura fallimentare, il ricorso alle indagini finanziarie, sia con riferimento ai soggetti coinvolti sia, a maggior ragione, avuto riguardo a quelli estranei alla procedura.</p>	<p><i>Guardia di Finanza, circolare prot. n. 109651 del 7/4/17</i></p>
<p>Revisori legali inattivi – Possono transitare nella sezione A del registro anche senza formazione continua</p> <p>In pendenza dell'attivazione dei programmi di formazione continua, coloro che sono stati trasferiti automaticamente nella sezione B del Registro possono chiedere il passaggio nella sezione A nel momento in cui assumono un incarico di revisione legale.</p>	<p><i>CNDCEC, P/O n. 67/2017</i></p>
<p>Scomputo delle perdite nell'ambito dell'attività di accertamento - riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate</p> <p>Fornite indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione.</p> <p>Scomputo delle perdite richieste con il modello Ipea - il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando l'Ipea, esclusivamente in via telematica, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell'avviso.</p> <p>Non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto della rettifica. Non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione e, quindi, il contribuente che possiede sia perdite utilizzabili in misura limitata sia in misura piena potrà individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.</p> <p>Soggetti aderenti al consolidato –in determinate ipotesi, le perdite proprie dei soggetti aderenti al consolidato possano essere richieste con il modello Ipea (ad esempio, le perdite riattribuite in ipotesi di interruzione della fiscal unit, non più nella disponibilità</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 28/4/17</i></p>

Ordinary Assist

del consolidato).	
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – chiarimenti</p> <p>Forniti chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) e delle partecipazioni per i soggetti non las/lfrs.</p> <p>Soggetti che possono effettuare la rivalutazione - quelli che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Sono ammesse anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.</p> <p>Su quali beni si applica la rivalutazione – Possono formare oggetto di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni d'impresa (con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività di impresa), comprese le partecipazioni in società controllate e collegate; • i beni anche completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso. <p>Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/15 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.</p> <p>Affrancamento del saldo attivo e riallineamento – la legge di bilancio ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la disciplina del riallineamento dei valori. Il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali.</p> <p>È possibile effettuare l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 14 del 28/4/17</i></p>
<p>Agevolazioni prima casa - possibile nuova dichiarazione entro i 18 mesi</p> <p>In risposta a un quesito relativo a un caso in cui l'acquirente aveva goduto dell'imposta di registro ridotta, dichiarando nell'atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l'immobile ma che, per sopraggiunte cause lavorative, tale condizione non si era poi avverata, l'Agenzia ha chiarito che l'acquirente può ugualmente mantenere l'agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza nello stesso comune dell'immobile (a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi).</p> <p>La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell'atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest'ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell'atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l'Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa nel comune in cui è sito l'immobile acquistato.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53 del 27/04/17</i></p>
<p>Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – chiarimenti</p> <p>Fornite istruzioni alle imprese che intendono usufruire dell'incentivo, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono avvalersi dell'agevolazione, oltre che</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 27/4/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015 - 2016 e fino al periodo di imposta 2020 - 2021.</p> <p>Sale da 5 a 20.000.000 di euro l'importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30.000 euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione. Per i primi 2 periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari a 5.000.000 di euro, mentre per i restanti 4 periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo di 20.000.000 di euro.</p> <p>Entrano, poi, tra i beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore.</p>	
<p>Contratti stipulati con imprese residenti in Paesi divenuti "collaborativi" - l'impresa che intende includere tra le spese ammissibili anche quelle per la ricerca contrattuale commissionata ad un'impresa residente in un Paese divenuto collaborativo durante il periodo di vigenza dell'agevolazione, dovrebbe tenere conto dei costi di analoga natura sostenuti nei periodi di imposta che rientrano nel computo della media di riferimento. Pertanto, sono ammissibili al beneficio solo i costi relativi a contratti di ricerca stipulati con soggetti residenti in Paesi per i quali gli accordi di scambio di informazioni producono effetti a decorrere dal primo periodo di imposta rilevante ai fini del calcolo della media (nella generalità dei casi dal 2012).</p>	
<p>Regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce</p> <p>Con nota protocollo n. 2954 del 27/1/17, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto presente che il D.M. 13/2/15 fa rientrare nella tabella dei prodotti agricoli, tra gli altri, la "produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)". Alla luce del parere reso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'Agenzia delle entrate, la produzione del medaglione di pesce non rientra tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell'art. 32, co. 2, lettera c), del TUIR.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52 del 26/04/17</i></p>
<p>Cambio valute del mese di marzo 2017</p> <p>Accertate per il mese di marzo 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 7845 del 26/4/17</i></p>
<p>Risultati contabili dei 730 (modello 730-4) - comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati</p> <p>Il modello 730-4 è accettato dall'Agenzia delle Entrate indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili. Pertanto, i risultati contabili per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato con la ricevuta di riepilogo l'impossibilità di renderli disponibili al sostituto d'imposta possono essere inviati al sostituto d'imposta, da parte del CAF o del professionista, con i canali tradizionali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51 del 24/04/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>Finanziamenti a medio e lungo termine - acconto dell'imposta sostitutiva - modalità di versamento</p> <p>Forniti chiarimenti sulle modalità di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 7-quater, co. 33-35, del D.L. 22/10/16, n. 193).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 50 del 20/04/17</i></p>
<p>Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli art. 15 (credito a medio e lungo termine) e 16 (credito speciale), D.P.R. 601/1973 sono tenuti al versamento dell'acconto per l'esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017), nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente; ai fini del calcolo dell'acconto, pertanto, rileva l'imposta sostitutiva dovuta per l'annualità precedente relativa ai finanziamenti effettuati sia nel primo che nel secondo semestre dell'esercizio. Essi, pertanto, devono corrispondere, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30/4/17 la prima rata dell'acconto, calcolata nella misura del 45% dell'acconto complessivamente dovuto; • entro il 31/10/17, devono provvedere a versare la seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva, nella misura del 55% dell'acconto complessivo. <p>Per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31/12/16, il contribuente deve provvedere alla presentazione della dichiarazione semestrale, in forma cartacea, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 8, co. 4, del D.L. n. 90/1990 e assolvere ai relativi obblighi di versamento dell'imposta a saldo.</p> <p>Nelle more dell'approvazione della nuova dichiarazione telematica, detta modalità cartacea deve essere utilizzata anche per gli adempimenti dichiarativi da porre in essere entro il 31/12/17, ancorché relativi ad operazioni poste in essere nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/16 (si pensi al caso di esercizio di durata inferiore all'anno solare, ad esempio, per cessazione dell'attività).</p> <p>Per dette operazioni, dunque, gli enti interessati devono presentare, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposita dichiarazione in forma cartacea all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente.</p>	
<p>Finanziamenti - imposta sostitutiva in F24</p> <p>L'utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973, n. 601. Per permettere l'adeguamento alla nuova modalità di pagamento è previsto un periodo fino al 31/12/17, durante il quale sarà possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dell'imposta sostitutiva suddetta. Istituito anche il codice tributo (vedi oltre).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.78600 del 20/4/17</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
<p>Dichiarazione dei redditi precompilata – accessibile dal 18 aprile</p> <p>La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile dal 18 aprile; i contribuenti, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal 2 maggio è possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Unico.</p> <p>Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 18/4/17</i></p>	
<p>Progetto “Fostering tax transparency in Albania” per lo scambio automatico di informazioni</p> <p>Il progetto pilota prevede il coinvolgimento diretto dell'Agenzia delle Entrate, che sarà impegnata con suoi funzionari sia in attività di consulenza giuridica in Albania, sia in attività di formazione teorico - pratica presso le sedi dell'Agenzia delle Entrate in Italia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28/4/17</i></p>	
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO ISTITUITI		
<p>Codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e relativi interessi e sanzioni, di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’ art. 17 del D PR n. 601/1973 - ACCONTO”; • “1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’ art. 17 del D PR n. 601/1973 - SALDO ”; • “1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’ art. 17 del D PR n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento”; • “1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del DPR n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 49 del 20/04/17</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di compilazione Credito di imposta per il Mezzogiorno 2017. <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software per la trasmissione dei dati relativi all'edilizia (Dia) da parte dei comuni. 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/4 al 30/4</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guida "Agenzia informa" per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali; • elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2015. <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa; • archivi Catasto Terreni – Software Docte2; • elenco banche convenzionate F24 online; • elenco banche convenzionate F24; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA

<p>S.r.l. - controlli obbligatori – regime di alternatività tra soggetti – necessità della funzione di revisione legale dei conti: Comitato notarile Campania</p> <p>Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di controlli nelle S.r.l.</p> <p><i>“(I) A seguito delle modifiche apportate all’art. 2477 c.c. dal D.L. n. 5/2012 convertito nella L. n. 35/2012 e poi dal D.L. n. 91/2014 convertito nella L. n. 116/2014, è stata introdotta nella disciplina della s.r.l. una chiara alternatività tra soggetti anche per le ipotesi di controllo obbligatorio, cui non corrisponde però una facoltà di scelta alternativa anche tra le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti. Infatti, al verificarsi delle ipotesi nelle quali è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo, la s.r.l. deve attivare necessariamente la funzione di revisione legale dei conti, mentre è libera di attivare o meno quella di controllo sulla gestione. In caso di nomina dell’organo di controllo (monocratico o, se lo statuto lo consente, anche collegiale) ad esso sono attribuite, pur in mancanza di apposita previsione statutaria, entrambe le funzioni. In alternativa, la società potrà nominare entrambi i soggetti ed attribuire a ciascuno di essi il controllo che gli è proprio (controllo sulla gestione all’organo interno, funzione di revisione legale dei conti al revisore esterno), ovvero potrà nominare anche il solo revisore, sottoponendosi in tal modo alla sola revisione legale dei conti.</i></p> <p><i>(II) La nomina del revisore è invece sempre necessaria nelle s.r.l. che rientrano tra gli enti di cui all’art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 39/2010.</i></p> <p><i>(III) L’automatica attribuzione all’organo di controllo della funzione di revisione legale comporta che esso dovrà essere necessariamente composto da soggetti iscritti nel registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010.</i></p> <p><i>(IV) In mancanza dell’organo di controllo, la formulazione della proposta motivata di conferimento dell’incarico di revisione legale di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 spetta all’organo amministrativo.”</i></p>	<p><u>CNCA, massima n.19</u></p>
<p>Preconcordato – intervento del notaio nelle decisioni delle società – obbligo del deposito della proposta nel Registro delle Imprese: Comitato notarile Campania</p> <p>Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di termini e limiti del controllo notarile sulla proposta di concordato “in bianco”.</p> <p><i>“Il Notaio chiamato a redigere il verbale dal quale risulti la decisione, proveniente da una società di capitali o da una società cooperativa, di presentare, ai sensi dell’art. 161, 6° co., I. fall., la domanda di concordato preventivo con riserva di produrre la proposta e il piano (c.d. concordato “in bianco” o “preconcordato”) deve provvedere al deposito della stessa per l’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c. In questa circostanza, il Notaio verbalizzante deve controllare che la decisione sia approvata dall’organo sociale competente. Non è tenuto, invece, a verificare l’esistenza di un programma di composizione della crisi d’impresa, in quanto la predisposizione della proposta e del piano di concordato ben può essere rinviata ad una fase successiva.”</i></p>	<p><u>CNCA, massima n.20</u></p>
<p>S.r.l. a capitale marginale/semplificata - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro – obbligo di versare l’intero importo in denaro: Comitato notarile Campania</p> <p>Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di aumento oneroso del capitale nella S.r.l. a capitale marginale o nella S.r.l.</p>	<p><u>CNCA, massima n.21</u></p>

Ordinary Assist

<p>semplificata. <i>"Il divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro e l'obbligo di versare l'intero importo dei conferimenti in danaro al momento della sottoscrizione, imposti dagli artt. 2463, 4° co., e 2463-bis, 2° co., n. 3), c.c. rispettivamente per la "s.r.l. a capitale marginale" e per la "s.r.l. semplificata", operano non soltanto in fase di costituzione della società ma anche nel caso di aumento oneroso del capitale fino ad un importo inferiore a 10.000 euro."</i></p>	
<p>Società di persone - Prosecuzione dell'unico socio superstite nella attività d'impresa: Comitato notarile Campania Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di prosecuzione dell'attività dell'unico socio superstite nelle società di persone. <i>"In caso di società di persone con unico socio superstite, sia prima che dopo il decorso dei sei mesi di cui all'art. 2272 cod. civ., la assegnazione allo stesso della azienda, perché possa "proseguire" individualmente l'attività di impresa, presuppone necessariamente, ex art. 2280 cod. Civ. - tanto nel caso in cui vengono nominati i liquidatori, quanto nei casi in cui a ciò non si debba provvedere perché è il contratto sociale a determinare il modo di liquidare o i soci sono d'accordo nel determinarlo (2275) - che siano stati "pagati i creditori della società o accantonate le somme necessarie per pagarli, ovvero che, in alternativa, consti il consenso dei creditori sociali"</i></p>	<p>CNCA, massima n.22</p>
<p>S.r.l. – conferimenti in denaro – inidoneità dell'assegno bancario: Comitato notarile Campania Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di versamento del 25% (o, per le società unipersonali, dell'intero ammontare) dei conferimenti in denaro e che lo stesso possa avvenire mediante consegna di assegni bancari. <i>"Per i conferimenti in denaro nelle s.r.l., la consegna di un assegno bancario all'organo amministrativo non è sufficiente per considerare adempiuta l'obbligazione ex art. 2464, co. 4, c.c. e quindi per integrare il "versamento" previsto dalla norma."</i></p>	<p>CCNCA, massima n.23</p>
<p>Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione: Comitato notarile Campania Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di pubblicazione sul sito dei progetti di fusione e scissione. <i>"Il dettato normativo dell'art.2501 ter c.c., in materia di pubblicità del progetto di fusione sul sito internet della società, applicabile in materia di scissione per via del richiamo dell'art.2506 bis c.c., può essere attuato assicurando nelle modalità operative i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indicazione da parte della società, tra i dati identificativi pubblicati al Registro delle Imprese, anche dell'indirizzo del proprio sito internet di natura istituzionale attraverso cui i terzi possono avere conoscenza della pubblicazione del progetto di fusione, al fine di garantire la riferibilità del sito alla società;</i> • <i>sicurezza del sito attraverso protocolli crittografici sicuri secondo le tecnologie disponibili al tempo della pubblicazione del progetto;</i> • <i>autenticità dei documenti costituenti il progetto assicurata attraverso la sottoscrizione degli stessi con una firma digitale (o firma elettronica qualificata, o firma elettronica avanzata) attraverso un certificato riferibile alla società secondo quanto disposto dall'art.28 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005);</i> 	<p>CNCA, massima n.24</p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <i>certezza della data di pubblicazione assicurata dal rilascio di copie autentiche della pagina web dalle quali risulti il progetto pubblicato.</i> <p><i>La reperibilità del progetto al termine del periodo di pubblicazione, decorso il quale lo stesso può anche essere rimosso dal sito, potrà essere assicurata dall'allegazione del progetto alla delibera di fusione o scissione."</i></p>	
<p>Delibere assembleari sul capitale sociale (incremento o riduzione) – obbligo della redazione di situazioni patrimoniali e bilanci straordinari: Comitato notarile Campania.</p> <p>Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di delibere assembleari concernenti il capitale sociale.</p> <p><i>"Al di fuori di specifiche previsioni di legge, l'adozione di delibere assembleari, ancorché concernenti il capitale sociale, di per sé non impone obblighi di redazione di ulteriori situazioni patrimoniali o bilanci straordinari.</i></p> <p><i>Le ragionevoli esigenze di chiarezza e trasparenza dei presupposti di regolarità e delle condizioni sui quali si basa l'adozione di delibere modificative dell'atto costitutivo da parte degli organi competenti per legge o per statuto, possono infatti, di volta in volta, essere soddisfatte mediante verifica delle risultanze del bilancio di esercizio, integrate da apposite attestazioni all'uopo rilasciate dall'organo amministrativo.</i></p> <p><i>A tale principio possono, tuttavia, fare eccezione ipotesi particolari in cui la società non ha ancora potuto provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio o in cui siano intervenuti fatti tali da determinarne il superamento."</i></p>	<p><u>CNCA, massima n.25</u></p>
<p>S.r.l. con capitale pari/superiore a 10.000 euro - riduzione del capitale per perdite – delibera a maggioranza senza contestuale ricostituzione del capitale a un importo pari/superiore ad 10.000 euro: Comitato notarile Campania</p> <p>Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di legittimità della delibera di riduzione del capitale sociale assunta a maggioranza, senza la contestuale delibera di ricostituzione del capitale ad un importo pari/superiore ad 10.000 euro, partendo dal presupposto che l'art. 2463, co.4 c.c. fissa il nuovo limite legale del capitale sociale delle S.r.l. in 1 euro per tutte le S.r.l..</p> <p><i>"In caso di società a responsabilità limitata costituita con capitale sociale pari o superiore ad euro 10.000,00, qualora si verificano perdite superiori al terzo del capitale sociale che portino questo ad un importo inferiore ad euro 10.000,00, è legittima la delibera di riduzione del capitale sociale assunta a maggioranza, senza la contestuale delibera di ricostituzione del capitale ad un importo pari o superiore ad euro 10.000,00, purchè le perdite risultino azzerate ed il capitale sociale sia almeno pari ad 1,00 euro e risulti interamente liberato. Per l'adozione della delibera di riduzione non è necessario modificare preliminarmente lo statuto sociale introducendo clausole che riproducano le nuove regole di formazione della riserva legale previste dall'ultimo co. dell'art. 2463 cod. civ.."</i></p>	<p><u>CNCA, massima n.26</u></p>
<p>S.r.l.s. – acquisti potenzialmente pericolosi – condizioni: Comitato notarile Campania</p> <p>Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di acquisti onerosi di beni in natura o crediti effettuati dalla società per i quali l'art. 2465, co. 2 c.c. prevede alcuni accorgimenti.</p> <p><i>"La società a responsabilità limitata semplificata neocostituita (iscritta nel registro delle imprese da meno di due anni) può acquistare a titolo oneroso (per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale) beni in natura o crediti dai suoi amministratori o dai suoi soci, purché l'acquisto avvenga nel rispetto della procedura di cui all'art. 2465, co. 2, c.c."</i></p>	<p><u>CNCA, massima n.27</u></p>

Ordinary Assist

Scissione parziale – partecipazione alle società di nuova costituzione: Comitato notarile Campania

Il comitato notarile della Regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di garanzia dei soci partecipanti all'operazione di scissione al fine di conservare sostanzialmente la proporzione di partecipazione patrimoniale e amministrativa nell'ambito dell'impresa.

“È possibile la scissione parziale di una società pluripersonale a favore di più società di nuova costituzione, a ciascuna delle quali non partecipino tutti i soci della scissa, non solo nell'ipotesi normativamente prevista dall'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 2506 ma anche laddove la società scissa rimanga composta dai medesimi soci nelle originarie quote di partecipazione, e le società di nuova costituzione siano composte ciascuna da uno dei soci della società scissa.”

[CNCA, massima n.28](#)